



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SAN GIORGIO IN BOSCO
Vicolo Giovanni XXIII,68 - 35010 San Giorgio in Bosco (PD)
tel. 049-9450890
mail: pdic859005@istruzione.it pec: pdic859005@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 81004190286 Cod. Mecc. PDIC859005

“REGOLAMENTO DI DISCIPLINA”

Approvato dal Consiglio d'Istituto
in data 27-06-2025

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA SCUOLA SECONDARIA

Il "Regolamento di disciplina" dell'Istituto Comprensivo di San Giorgio in Bosco si ispira alle indicazioni contenute nello "Statuto delle studentesse e degli studenti" della scuola secondaria emanato con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998; al "Regolamento di disciplina degli alunni" (D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 e Com. MIUR prot. N. 3602/PO del 31 luglio 2008), oltre che al "Piano dell'offerta formativa".

Esso comprende:

- VITA DELLA COMUNITA' SCOLASTICA
- I DIRITTI DELLO STUDENTE
- I DOVERI DELLO STUDENTE
- LE NORME DI CONVIVENZA SCOLASTICA
- I COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI, LE SANZIONI E GLI ORGANI COMPETENTI A COMMINARE LE SANZIONI
- LE PROCEDURE RELATIVE ALLE SANZIONI DI TIPO B
- CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI
- LE IMPUGNAZIONI, L'ORGANO DI GARANZIA, ULTERIORE FASE IMPUGNATORIA
- IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

VITA DELLA COMUNITA' SCOLASTICA (da D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998)

1. *La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.*
2. *La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.*
3. *La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.*
4. *La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.*

DIRITTI DELLO STUDENTE (da D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998)

1. *Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.*
2. *La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.*

3. *Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.*
4. *Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.*
5. *Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola media o i loro genitori possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.*
6. *Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.*
7. *Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.*
8. *La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:*
 - a. *un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità....*
 - b. *iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;*
 - c. *la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;*
 - d. *la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;*
 - e. *servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.*
 - f. *.....*

DOVERI DELLO STUDENTE (da D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998)

1. *Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.*
2. *Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.*
3. *Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi generali.*
4. *Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.*
5. *Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.*
6. *Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.*

NORME DI CONVIVENZA SCOLASTICA

Ingresso nei locali della scuola

Gli alunni della Scuola Secondaria potranno accedere ai locali della scuola dopo il suono della prima campana e vi entreranno sotto la sorveglianza dei docenti in servizio e/o dei collaboratori scolastici. Potranno accedere anticipatamente ai locali della scuola, ma dovranno rigorosamente rimanere in atrio, sorvegliati dall'operatore scolastico:

- coloro che sono muniti di certificazione medica, o presentano situazioni di disabilità, o fanno richiesta scritta per problemi di salute.
- gli alunni che usufruiscono del Servizio pulmino e giungono con notevole anticipo.

Si ricorda che gli alunni che usufruiscono del pulmino dovranno affrettarsi ad entrare nei locali della scuola senza sostare in pista ciclabile.

Coloro che giungono con mezzo proprio potranno accedere al cortile antistante l'edificio scolastico dopo il suono della prima campana.

L'accesso ai cortili della scuola è esclusivamente pedonale. Gli alunni provvisti di bicicletta dovranno condurla a mano all'interno dei cortili scolastici e inserirla negli appositi spazi. Ogni responsabilità relativa all'uso delle biciclette è a carico dei genitori responsabili secondo quanto prevede il Codice della Strada ed eventuali regolamenti stabiliti dal Comando di Polizia Locale o dal Comune stesso. Con situazione meteorologica avversa, gli alunni troveranno riparo sotto la tettoia adiacente l'atrio, mantenendo un comportamento idoneo.

Nell'attesa degli insegnanti è auspicabile un comportamento corretto e responsabile nel rispetto dei coetanei, degli adulti, delle suppellettili e dell'ambiente.

L'entrata nell'edificio scolastico dovrà avvenire con ordine e puntualità, in modo da consentire un avvio regolare delle lezioni: gli alunni dovranno mantenere un comportamento composto e corretto.

Uscita degli alunni

Gli alunni della scuola Secondaria, al termine delle lezioni, usciranno dall'edificio scolastico in modo composto e ordinato, accompagnati dall'insegnante che li sorveglierà fino all'uscita del cancello.

Gli alunni che utilizzano la bicicletta dovranno condurla a mano, finché non saranno usciti dal cortile della scuola.

La scuola è responsabile dell'incolumità degli alunni fino ai confini del recinto scolastico. I genitori hanno l'obbligo di provvedere alla sicurezza dei figli – alunni al di fuori del recinto scolastico dove la scuola intende che siano presi in carico dalle famiglie.

Scuola, famiglie ed istituzioni locali collaborano per offrire sicurezza ai minori.

Il suono della seconda campana segnala l'inizio delle lezioni. Gli alunni che arriveranno in aula in ritardo dopo il suono della seconda campana (max. 5/10 minuti), saranno accettati in aula, ma segnalati in ritardo sul registro di classe.

Qualora accadessero casi abituali di ritardo, sarà compito degli insegnanti sollecitare una maggiore responsabilità da parte dei genitori ed eventualmente avvisare il Dirigente Scolastico o il collaboratore del Dirigente che provvederà a contattare la famiglia.

Gli alunni che si presenteranno con un ritardo maggiore, per essere ammessi a scuola dovranno obbligatoriamente essere accompagnati all'interno dell'edificio da un genitore o da un adulto delegato e avere la richiesta di permesso di entrata posticipata firmata.

Di norma nessun alunno potrà lasciare la scuola prima del termine delle lezioni.

Ritardi, entrata posticipata ed uscita anticipata

Gli alunni che si trovassero nella necessità di anticipare l'uscita dalla scuola dovranno essere muniti di apposito permesso, firmato dal genitore.

I docenti, su presentazione della richiesta di permesso, provvederanno all'annotazione dell'uscita anticipata sul registro di classe, affidando l'alunno al collaboratore scolastico che a sua volta lo affiderà al genitore o ad un adulto maggiorenne precedentemente delegato.

Non è consentita l'uscita anticipata degli alunni senza la presenza di un adulto, genitore o maggiorenne delegato.

Resta inteso che la scuola è sollevata da qualsiasi responsabilità connessa con l'uscita dell'alunno prima del termine delle lezioni.

In nessun caso il personale ausiliario potrà accompagnare a casa gli alunni ammalati.

In caso di eccezionale gravità, nell'impossibilità di rintracciare i familiari o la persona delegata, si provvederà a contattare il medico di famiglia, che deciderà l'intervento più opportuno da attuare per ogni specifica situazione.

Se l'alunno dovesse essere accompagnato al Pronto Soccorso, in attesa dei familiari, l'insegnante disponibile o l'operatore scolastico dovranno assicurare la loro presenza e assistenza.

Assenze

L'alunno che rientra da un'assenza dovrà presentare al professore della prima ora la giustificazione firmata dal genitore. Relativamente alla presentazione del certificato medico in caso di assenze prolungate, si farà riferimento alla normativa vigente.

La durata dell'assenza si calcola conteggiando anche eventuali giorni festivi, se infrasettimanali, i sabati e le domeniche, qualora cadano nel periodo di malattia.

Comportamento

L'atteggiamento degli studenti all'interno della scuola (aule, corridoi, palestre, laboratori, spogliatoi...) deve ispirarsi alle regole di convivenza civile e al rispetto dei luoghi e delle cose proprie della società.

- In classe ogni allievo deve avere con sé quanto occorre per il regolare svolgimento delle lezioni. Deve mantenere un comportamento educato, corretto e rispettoso sia verso i compagni, gli insegnanti e il personale della scuola. Non sono tollerate le parolacce, gli insulti, le bestemmie, gli scontri fisici e i gesti volgari.
Deve indossare un abbigliamento decoroso e adatto alle attività, in particolare nei momenti in palestra di Educazione Fisica (niente canottiere, ciabatte, scollature...). È proibito portare a scuola materiale che non abbia attinenza con lo studio e le attività scolastiche.
Durante lo svolgimento delle lezioni, gli alunni non possono allontanarsi dall'aula senza autorizzazione del docente presente in classe. L'uscita dall'aula durante le ore di lezioni è permessa ad un solo studente per volta ed in caso di effettiva necessità.
- Durante l'intervallo non è consentito sostare nelle aule, nei laboratori, ma solo in cortile o in aula in caso di maltempo.
Al suono della campana, gli alunni dovranno uscire in cortile, in modo composto e ordinato. Nel caso di maltempo, al suono della campanella, gli alunni dovranno rimanere in aula mantenendo un comportamento consono allo spazio a disposizione (evitare di correre, spingersi, spostare banchi...).
Durante l'intervallo è proibito manifestare comportamenti pericolosi per sé, per gli altri o che arrechino danni a cose (lanciare sassi, spingersi...).
Le aree interessate dovranno essere tenute pulite, gettando carta e rifiuti negli appositi cestini.
Gli alunni non dovranno sostare a lungo nei servizi per motivi igienici e per evitare eccessivi affollamenti.
La sorveglianza è affidata agli insegnanti e dovrà avvenire nel rispetto del rapporto di un adulto per ogni 25 alunni.
Al termine dell'intervallo, gli alunni dovranno ricomporsi in fila suddivisi per classe e aspettare il docente per rientrare in aula.
- Durante il cambio dell'ora, gli alunni devono rimanere in aula.
Gli spostamenti tra aule, laboratori e palestra devono avvenire sotto sorveglianza di un docente o personale ATA e in modo ordinato e silenzioso.
- È affidato al senso del decoro e di educazione dei singoli mantenere ordinati e puliti i locali della scuola, tenuto conto che si tratta di un bene comune.

Gli alunni dovranno avere massima cura delle attrezzature scolastiche e del materiale didattico e scientifico. Le rotture, gli smarrimenti o i guasti, provocati volontariamente verranno addebitati ai responsabili.

- Durante le uscite e visite d'istruzione gli studenti sono tenuti a:
 - ✓ mantenere un comportamento civile e rispettoso dei propri compagni, dei luoghi che visiteranno, delle persone che si incontreranno e dei clienti delle strutture ricettive;
 - ✓ salvaguardare la propria salute/incolumità, non assumendo comportamenti pericolosi per sé e per gli altri
 - ✓ non provocare danni a terzi o a cose;
 - ✓ rispettare gli orari, le norme del codice stradale e non allontanarsi mai dal gruppo, senza permesso dei docenti accompagnatori;
 - ✓ attenersi sempre al regolamento dell'Istituto (eventuali infrazioni delle norme saranno sanzionate e avranno debita incidenza nella valutazione della condotta).

Eventuali spese, sostenute dalla Scuola per danni causati dal comportamento degli studenti, saranno addebitate alle famiglie degli alunni responsabili. Per lo studente che si rendesse responsabile di gravi infrazioni, tali da mettere a rischio la propria o l'altrui incolumità o da inficiare l'immagine dell'Istituzione scolastica, potrà essere disposta immediata segnalazione per gli opportuni provvedimenti.

Uso degli smartphone e smartwatch o simili

È vietato portare a scuola lo smartphone e smartwatch o simili.

Nel caso di richiesta formale indirizzata al Dirigente Scolastico da parte della famiglia, per motivi seri e documentati, questa norma potrà essere superata, ma andrà usato esclusivamente per le necessità della situazione.

È vietato l'uso degli smartphone, smartwatch e simili, per qualsiasi funzione, all'interno degli ambienti scolastici. Eventuali dispositivi, utilizzati durante l'attività didattica o nei cambi d'ora e/o durante l'intervallo, saranno ritirati e depositati in segreteria, e potranno essere restituiti solo al genitore/tutore.

La ripresa di persone con strumenti di riproduzione e la diffusione di immagini in rete, senza il consenso informato delle persone coinvolte, sarà sanzionata secondo quanto previsto dalla legge sulla privacy e come infrazione gravissima.

Gli smartphone potranno essere usati durante le uscite didattiche di più giorni, anche in sostituzione della videocamera o della fotocamera.

Se durante le lezioni l'alunno necessita con urgenza di comunicare con la famiglia, l'insegnante o il personale della segreteria provvederà a stabilire i contatti.

Comunicazioni scuola – famiglia

Le comunicazioni scuola – famiglia possono avvenire attraverso varie modalità: colloqui individuali, ricevimenti periodici, documenti di valutazione, contatti telefonici e lettere, videoconferenze, posta elettronica, registro elettronico e sito istituzionale.

L'obiettivo di ogni forma di comunicazione è quello di sviluppare il massimo di armonia educativa tra scuola e famiglia nel rispetto dei ruoli della scuola e della famiglia.

Ogni comportamento può essere migliorato tramite rafforzamento dei comportamenti positivi e diminuzione di quelli non positivi.

Utilizzo del Registro elettronico

All'inizio del percorso scolastico ogni genitore/tutore è tenuto a ritirare le credenziali del Registro elettronico. Il genitore/tutore è tenuto alla visione giornaliera o almeno una volta alla settimana del Registro elettronico, tramite il quale verrà informato in merito a compiti, attività programmate, scioperi, variazioni di orario, esiti delle verifiche/interrogazioni, eventuali note didattiche e disciplinari.

Lettere

Durante l'anno scolastico potranno essere inviate alle famiglie lettere informative riguardanti l'andamento didattico e/o disciplinare del proprio figlio. Tali lettere potranno essere di segnalazione sia di ciò che deve essere corretto e migliorato e sia di ciò che deve essere conservato, rafforzato e premiato.

Tipologia di lettere:

- lettera per il comportamento
- lettera per un calo di rendimento scolastico
- comunicazione inviata alla fine del 2° quadrimestre nel caso la situazione didattica sia così grave da mettere a rischio il buon esito dell'anno scolastico.
- lettera di merito o di "fair play" nel caso l'alunno si sia particolarmente distinto per la collaborazione, l'interesse e la partecipazione e/o per la qualità dell'impegno, metodo di lavoro e risultati scolastici raggiunti.

Il Consiglio di Classe potrà inviare agli alunni ritenuti meritevoli una lettera di plauso per uno o più dei suddetti comportamenti positivi.

In ogni Consiglio di Classe il coordinatore potrà proporre l'invio di tali lettere che intendono rafforzare i comportamenti prosociali (aiuto, collaborazione, atteggiamenti non egocentrici e non aggressivi).

A fine anno inoltre ogni Consiglio di Classe potrà assegnare agli alunni più prosociali (1,2,3... per classe) un Diploma di "Fair Play".

COMPORAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI, SANZIONI, ORGANI COMPETENTI A COMMINARLE ED INTERVENTI EDUCATIVI

Premesso che:

1. *Nella definizione del comportamento da valutare, dovranno figurare le competenze sociali e civiche nel loro complesso, intese come:*
 - adesione consapevole alle regole e alle norme che definiscono la convivenza nella scuola e nella comunità;
 - partecipazione attiva e fattiva al lavoro comune;
 - collaborazione con altri;
 - prestare aiuto e saperlo chiedere all'occorrenza;
 - impegno per il benessere comune;
 - mantenimento di comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell'ambiente e delle cose, dentro e fuori la scuola;
 - assunzione dei ruoli cui si è chiamati con responsabilità e autonomia;
 - assunzione di ruoli di responsabilità e di cura all'interno della scuola e della comunità.
2. *I provvedimenti disciplinari si ispirano al principio fondamentale della finalità educativa e "costruttiva" e non solo punitiva; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.*
3. *La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.*
4. *In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.*
5. *Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità e proporzionalità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità*

scolastica (attività di natura sociale e culturale: attività di volontariato, pulizie dei locali, attività di ricerca, produzione di elaborati che inducano lo studente alla riflessione e rielaborazione critica degli episodi verificatisi nella scuola). Tali misure si possono configurare non solo come sanzioni autonome ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni stesse.

6. *Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni sono adottate dal Consiglio di istituto.*
7. *Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.*
8. *Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.*
9. *Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni*
10. ...

(da D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 e Com. MIUR prot. N. 3602/PO del 31 luglio 2008):

Si individuano:

- i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri degli studenti e alle norme di convivenza scolastica;
- i provvedimenti disciplinari atti a correggere le mancanze e gli organi competenti ad erogarle;
- gli interventi educativi integrativi, volti al recupero del senso di responsabilità dello studente;

MANCANZE DISCIPLINARI LIEVI	SANZIONI DI TIPO A E ORGANI COMPETENTI	INTERVENTI EDUCATIVI INTEGRATIVI ALLE SANZIONI
<p>- Dimenticanze di materiale d'uso scolastico indispensabile per lo svolgimento dell'attività didattica (flauto per musica, pennelli e colori per arte, riga e squadretta per tecnologia, libri e quaderni...)</p> <p>- Mancato o incompleto svolgimento dei compiti assegnati senza giustificazione dei genitori</p>	<p>1. Annotazione sul quaderno di classe da parte del Docente di classe.</p> <p>Alla terza annotazione</p> <p>2. Nota sul registro di classe da parte del Docente.</p> <p>Alla terza nota disciplinare (cumulativa di 9 annotazioni sul quaderno di classe)</p> <p>3. Convocazione del genitore da parte del Coordinatore di Classe tramite telefono, video-chiamata o in presenza.</p> <p>In caso di reiterazione delle mancanze o cumulo di note disciplinari nel registro di classe</p>	<p>- Consegne aggiuntive</p> <p>- Riflessione ed attività di lettura per incentivare il senso di responsabilità personale</p>

	<p>4. Ricaduta sul giudizio di comportamento deciso con votazione dal Consiglio di Classe e relativa comunicazione ai genitori da parte del coordinatore di classe o di un docente delegato.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo ingiustificato all'ingresso in aula all'inizio delle lezioni - Ritardo al rientro in classe dall'intervallo o da altro locale della scuola (palestra, laboratorio, aula speciale, ecc.) - Ritardo nel giustificare le assenze - Mancata firma e consegna delle comunicazioni della scuola 	<p>1. Richiamo verbale da parte del Docente di classe.</p> <p>Reiterarsi dei comportamenti a lato descritti</p> <p>2. Richiamo scritto nel libretto personale e contestuale nota sul registro di classe da parte del Docente.</p> <p>Recidiva dei comportamenti sanzionati con richiamo scritto e note sul registro di classe</p> <p>3. Convocazione dei genitori da parte del Coordinatore, del Dirigente Scolastico o del Vicario tramite telefono, video-chiamata o in presenza.</p> <p>4. Permanenza durante l'intervallo all'interno dei locali della scuola, in ambiente separato rispetto alle altre classi, sorvegliato da un docente per un periodo stabilito dal Consiglio di classe in base alla gravità dei comportamenti.</p> <p>Tali comportamenti, se ripetuti spesso, incideranno sul voto di comportamento</p> <p>5. Ricaduta sul giudizio di comportamento deciso con votazione dal Consiglio di Classe e relativa comunicazione ai genitori da parte del coordinatore di classe o di un docente delegato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Riflessione ed attività di lettura per incentivare il senso di responsabilità personale
<ul style="list-style-type: none"> - Comportamento non educato e irrispettoso del Regolamento di Disciplina - Disturbo continuo e molesto durante le lezioni - Reazione verbale con uso di espressioni scorrette nei confronti dei compagni e/o insegnanti - Rifiuto di svolgere il compito o l'attività assegnata 	<p>1. Richiamo scritto con nota disciplinare nel registro di classe da parte del Docente.</p> <p>Reiterarsi dei comportamenti a lato descritti sanzionati con note disciplinari</p> <p>2. Convocazione dei genitori da parte del Coordinatore, del Dirigente Scolastico o del Vicario tramite telefono, video-chiamata o in presenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aiuto ai compagni in difficoltà - Incentivazione al dialogo, finalizzata al recupero del rapporto con il compagno e alla consapevolezza del danno arrecato - Riflessione scritta sull'azione compiuta

<p>- Uscita dall'aula senza autorizzazione</p>	<p>3. Permanenza durante l'intervallo all'interno dei locali della scuola, in ambiente separato rispetto alle altre classi, sorvegliato da un docente per un periodo stabilito dal Consiglio di classe in base alla gravità dei comportamenti</p> <p>Recidiva dei comportamenti sanzionati con richiami scritti, convocazione del genitore...</p> <p>4. Ricaduta sul giudizio di comportamento deciso con votazione dal Consiglio di Classe e relativa comunicazione ai genitori da parte del coordinatore di classe o di un docente delegato.</p>	<p>- Riflessione ed attività di lettura per incentivare il senso di responsabilità personale</p>
<p>- Mancanza di rispetto del materiale altrui e delle attrezzature scolastiche (libri di testo, computer, Lim...)</p> <p>- Mancanza di cura per la pulizia dell'ambiente scolastico</p> <p>- Detenzione di materiale incompatibile con l'attività scolastica (giochini, figurine...)</p> <p>- Abbigliamento poco decoroso e non consono all'ambiente scolastico (canottiere, ciabatte, scollature eccessive...)</p>	<p>1. Richiamo verbale da parte del Docente di classe</p> <p>2. Richiamo scritto con nota disciplinare nel registro di classe da parte del Docente.</p> <p>Reiterarsi dei comportamenti a lato descritti sanzionati con note disciplinari</p> <p>3. Convocazione dei genitori da parte del Coordinatore, del Dirigente Scolastico o del Vicario tramite telefono, videochiamata o in presenza.</p> <p>4. Permanenza durante l'intervallo all'interno dei locali della scuola, in ambiente separato rispetto alle altre classi, sorvegliato da un docente per un periodo stabilito dal Consiglio di classe in base alla gravità dei comportamenti</p> <p>Recidiva dei comportamenti sanzionati con richiami scritti, convocazione del genitore...</p> <p>5. Ricaduta sul giudizio di comportamento deciso con votazione dal Consiglio di Classe e relativa comunicazione ai genitori da parte del coordinatore di classe o di un docente delegato.</p>	<p>- Riflessione scritta sull'azione compiuta</p> <p>- Riflessione ed attività di lettura per incentivare il senso di responsabilità personale</p>
<p>- Avere lo smartphone a scuola senza autorizzazione</p>	<p>1. Ritiro dello smartphone da parte del docente che lo depositerà in Segreteria per essere</p>	

	<p>riconsegnato esclusivamente al genitore.</p>	
--	--	--

MANCANZE DISCIPLINARI GRAVI	SANZIONI DI TIPO B E ORGANO COMPETENTE	INTERVENTI EDUCATIVI INTEGRATIVI ALLE SANZIONI
<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui 	<ul style="list-style-type: none"> - Se il comportamento è reiterato nel tempo, convocazione del Consiglio di Classe straordinario ed eventuale sanzione e/o sospensione di - n. 1 giorni. 	<p>Riparazione del danno con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività utili alla comunità o al singolo da stabilire a seconda dei casi, - e/o riflessione scritta sull'accaduto e sulle regole comportamentali - e/o ricerca di studio, compiti aggiuntivi finalizzati a consolidare il senso di appartenenza alla comunità scolastica <p>al fine di far riflettere l'alunno responsabile sulle conseguenze del suo atteggiamento e sulla valenza positiva che le sue azioni potrebbero avere, se ben indirizzate.</p> <p>Su decisione del Consiglio di Classe, eventuale riparazione del danno arrecato attraverso lavori socialmente utili (tinteggiatura dei materiali danneggiati, riordino o sistemazione della serra o del giardino, pulizia del cortile dai rifiuti...) e/o risarcimento economico della persona o ente danneggiati, laddove possibile.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Comportamenti violenti nei confronti dei compagni, atti che mettano in pericolo l'incolumità altrui, atteggiamenti di prepotenza e sopraffazione - Utilizzo dello smartphone per riprese di immagini o foto all'interno della scuola non autorizzate 	<ul style="list-style-type: none"> - Se il comportamento è reiterato nel tempo, convocazione del Consiglio di Classe straordinario ed eventuale sanzione e/o sospensione di - n. 3 giorni. 	
<ul style="list-style-type: none"> - Diffusione, fuori dalla scuola, di foto o registrazioni audio-video non autorizzate - Falsificazione di firme nel libretto personale (voti, comunicazioni scuola/famiglia, assenze) - Falsificazione delle valutazioni 	<ul style="list-style-type: none"> - Se il comportamento è reiterato nel tempo, convocazione del Consiglio di Classe straordinario ed eventuale sanzione e/o sospensione di - n. 5 giorni. 	
<ul style="list-style-type: none"> - Imbrattamento dei locali e/o danneggiamento degli arredi e delle attrezzature scolastiche - Uso di materiale incompatibile con l'attività scolastica e pericoloso per sé e per gli altri (accendino, laser, coltellini...) - Furto di materiale di proprietà dell'Istituto o dei compagni 	<ul style="list-style-type: none"> - Se il comportamento è reiterato nel tempo, convocazione del Consiglio di Classe straordinario ed eventuale sanzione e/o sospensione di - n. 3 giorni. 	
<ul style="list-style-type: none"> - Cumulo di sanzioni di cui ai punti precedenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Sospensione fino a 15 giorni adottata dal Consiglio di Classe 	

La sospensione dalle attività didattiche con la classe prevede per l'alunno sanzionato l'obbligo di frequenza in presenza a scuola per svolgere attività didattiche alternative e deve essere formalizzata attraverso comunicazione alla famiglia, comunicazione alla classe e trascrizione del provvedimento sul Registro elettronico.

La sospensione può prevedere l'eventuale esclusione dalle uscite didattiche o dalla gita e anche in questo caso vi sarà per l'alunno sanzionato l'obbligo di frequenza in presenza a scuola.

Si ribadisce che:

- ai sensi del regolamento sulla valutazione (DPR 122/09 art. 7) tutte le mancanze disciplinari incideranno sulla valutazione del comportamento.
- in caso di infrazione disciplinare la scuola avrà sempre cura di individuare le responsabilità individuali tramite apposita istruttoria evitando provvedimenti che coinvolgano indistintamente l'intera classe.
- in caso di comportamenti virtuosi e corretti l'alunno potrà a cura del singolo docente o del Consiglio di Classe ottenere riconoscimenti di merito in forma orale o scritta.

PROCEDURE RELATIVE ALLE SANZIONI DI TIPO B

La sanzione di TIPO B (sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni) è adottata, previa audizione dell'alunno coinvolto e previa informazione ai genitori, dal Consiglio di Classe, convocato in seduta straordinaria con la presenza di tutte le componenti (docenti e genitori).

La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

La riunione è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento è assunto con la maggioranza dei voti favorevoli.

L'astensione non è ammessa, salvo nei casi in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo coinvolto nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dalla data in cui la scuola è venuta a conoscenza della mancanza disciplinare.

I provvedimenti disciplinari di tipo B devono inoltre prevedere una relazione scritta, redatta dal docente o altro personale della scuola testimone dei fatti, con descrizione delle mancanze e delle circostanze al fine di fornire elementi utili per la determinazione della gravità.

Il Consiglio, oltre alla determinazione del provvedimento disciplinare, definisce le modalità del mantenimento del rapporto con l'alunno e la sua famiglia nel periodo di allontanamento e le modalità di rientro in classe.

CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI

*Per maggiore chiarezza, si riporta una **classificazione** delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità.*

A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 – Comma 1) Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che devono essere definite ed individuate dai singoli regolamenti d'istituto, insieme, come già detto nel paragrafo precedente, alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure.

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 - Comma 8): Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9).

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9bis):

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter)

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).

È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara **le motivazioni** che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni sull'autonomia scolastica) le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola

ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.

Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

(C.M. Prot n. 3602/P0)

A partire dall'anno scolastico 2024-2025, si adotta una nuova **griglia di valutazione del comportamento** (Legge n. 150 del 1 ottobre 2024) approvata dal CDU il 12 maggio 2025.

Per l'attribuzione del voto di comportamento ci si avvale della suddetta griglia dove sono specificati i descrittori e relativi livelli. La valutazione del comportamento non farà media con le valutazioni delle discipline. Si precisa che con una votazione di comportamento inferiore ai 6/10 è prevista la non ammissione all'anno successivo, ovvero agli Esami di Stato conclusivi del ciclo di istruzione.

Le voci utilizzate per il giudizio di comportamento sono le seguenti:

Voto	Descrizione
10	Responsabile, rispettoso, partecipe e collaborativo
9	Corretto, rispettoso e partecipe
8	Generalmente corretto e partecipe
7	Non sempre corretto e/o non sempre partecipe
6	Poco corretto e poco rispettoso
5	Gravemente scorretto
4	/

IMPUGNAZIONI

1. Contro le sanzioni disciplinari è **ammesso ricorso**, da parte di chiunque vi abbia interesse, (genitori, tutori legali) **entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione**, all'apposito **Organo di Garanzia interno alla scuola**, istituito e disciplinato dal presente Regolamento.
2. Il **ricorso** avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al Regolamento di Disciplina, può essere **presentato mediante istanza scritta** indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia.

3. L'Organo di Garanzia **dovrà esprimersi** nei successivi **10 giorni**. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
4. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento (art. 2, n. 2 del DPR 235/2007).

Il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 del D.P.R. 235/2007 non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto. (C.M. Prot n. 3602/P0)

L'ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia è così composto:

- **Dirigente Scolastico** con funzione di Presidente e in caso di impedimento sostituito dal Vicario (art.2 com.1 D.P.R. 235 del 21/11/2007).
- **2 docenti** assunti a tempo indeterminato.
- **2 genitori** che abbiano i figli iscritti nell'Istituto Comprensivo di San Giorgio in Bosco.

Saranno nominati anche **2 membri supplenti per i docenti** e **2 membri supplenti per i rappresentanti dei genitori**.

I membri supplenti subentreranno in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore).

Le procedure di elezione e subentro dei membri seguiranno i seguenti criteri:

- Esposizione all'albo della richiesta di disponibilità a far parte dell'Organo di Garanzia entro 5 giorni.
- I docenti e i genitori saranno scelti tra gli insegnanti e i genitori che abbiano dichiarato la loro disponibilità.
- La **nomina dei supplenti** verrà effettuata **contemporaneamente alla nomina dei membri effettivi** per consentire il regolare funzionamento dell'Organo stesso.
- La **nomina dei componenti dell'Organo di Garanzia**, effettivi e supplenti, escluso il Presidente che è sempre il Dirigente Scolastico dell'Istituto, **spetta al Consiglio d'Istituto**.
- L'ordine di supplenza viene stabilito per categorie dal Consiglio d'Istituto.
- **L'Organo di Garanzia deve essere perfetto in ogni sua convocazione.**
- L'Organo di Garanzia **delibera in presenza di tutti i suoi componenti**.
- **L'astensione dalla votazione non è ammessa** e pertanto le **deliberazioni** devono essere **approvate a maggioranza**.
- **In caso di parità** il voto del Dirigente determina l'orientamento.
- I **membri dell'Organo di Garanzia che, per incompatibilità** (se il docente è lo stesso che ha irrogato la sanzione o fa parte del Consiglio di Classe che ha stabilito la sanzione) **o per dovere di astensione** (nel caso di parentela fino al IV grado compreso) **non possono espletare con obiettività la loro funzione** su alcuni casi, **devono essere sostituiti dai supplenti**
- La supplenza dei membri effettivi si attua anche nei casi di malattia, rinuncia all'incarico, decadenza dall'incarico, trasferimento in altra sede.
- **L'Organo di Garanzia ha durata triennale.**

ULTERIORE FASE IMPUGNATORIA

La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'istituto, già prevista dall'originario testo del DPR 249, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare, potrà costituire occasione di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sia nell'emanazione del provvedimento oggetto di contestazione sia nell'emanazione del regolamento d'istituto ad esso presupposto.

E' da ritenersi che, in tal caso, il termine per la proposizione del reclamo sia di quindici giorni, in analogia con quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

La decisione è subordinata al parere vincolante di un organo di garanzia regionale di nuova istituzione – che dura in carica due anni scolastici. Detto organo - presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato – è composto, di norma, per la scuola secondaria di II grado, da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale. Per la scuola secondaria di I grado, in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

L'organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione (Comma 4). Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

Il comma 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

(da C.M. Prot n. 3602/PO)

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e' inserito il seguente: "Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità).

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità'."

(dal DPR 235/2007)

*Può allora osservarsi che i destinatari naturali del patto educativo di cui alla disposizione in questione siano i **genitori**, ai quali la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.)*

L'obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa. La scuola dell'autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in

grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. L'introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. Il "patto" vuole essere dunque uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l'istituzione scolastica e le famiglie...

Ad esempio, a fronte del ripetersi di episodi di bullismo o di vandalismo, ritenendosi di orientare prioritariamente l'azione educativa al rispetto dell' "altro", sia esso persona o patrimonio, la scuola opererà su un doppio versante: da un lato potrà intervenire sulla modifica del regolamento d'istituto individuando le sanzioni più adeguate, dall'altro, si avvarrà del Patto educativo di corresponsabilità, per rafforzare la condivisione da parte dei genitori delle priorità educative e del rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti presenti nella scuola.

Ciò consente di distinguere dunque, sul piano concettuale, il Patto educativo di corresponsabilità dal regolamento d'istituto.

Patto condiviso tra scuola e famiglia sulle priorità educative il primo, vincolante con la sua sottoscrizione; atto unilaterale della scuola verso i propri studenti teso a fornire loro la specificazione dei comportamenti ad essi consentiti o vietati il secondo, vincolante con la sua adozione e pubblicazione all'albo...

interventi di carattere normativo e amministrativo attraverso i quali si sono voluti richiamare ruoli e responsabilità di ciascuna componente della comunità scolastica: docenti, dirigenti scolastici, studenti e, da ultimo, genitori. Al fine di consentire all'istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità educative e formative cui è istituzionalmente preposta, ciascun soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che l'ordinamento gli attribuisce. In questa ottica, pertanto, gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, in particolare quelli contemplati negli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 come modificato ed integrato dal recente D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235; il personale docente quelli attinenti alla deontologia professionale enucleati dalla legge e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.

L'inosservanza di tali doveri comporterà, per gli studenti, l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo il sistema che è stato sopra illustrato, per il personale scolastico, l'esercizio rigoroso, tempestivo ed efficace del potere disciplinare anche alla luce di quanto previsto dalla più recente normativa (si veda, in particolare, la circolare n. 72 del 19 dicembre 2006 del M.P.I. - Procedimenti e sanzioni disciplinari nel comparto scuola. Linee di indirizzo generali - e l'art. 2 comma 1 del D.L. 7 settembre 2007 n.147, convertito, con modificazioni, nella Legge 25 ottobre 2007 n.176).

Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche, si ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell'accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto di corresponsabilità, ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai figli un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Tale responsabilità, riconducibile ad una colpa in educando, potrà concorrere con le gravi responsabilità che possono configurarsi anche a carico del personale scolastico, per culpa in vigilando, ove sia stato omesso il necessario e fondamentale dovere di sorveglianza nei confronti degli studenti.

Sulla base di quanto sopra chiarito, e nell'ambito delle valutazioni autonome di ciascuna istituzione scolastica, il Patto di corresponsabilità potrà contenere degli opportuni richiami e rinvii alle disposizioni previste in materia dalla normativa vigente, allo scopo di informare le famiglie dei doveri e delle responsabilità gravanti su di loro in uno spirito di reciproca collaborazione che deve instaurarsi tra le diverse componenti della comunità scolastica.

Infatti i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità, non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in relazione all'art. 147 c.c.)..

La responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella del "precettore" (art. 2048, secondo comma c.c.) per il fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono infatti tra loro alternative, giacché l'affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di "culpa in vigilando", non lo solleva da quella di "culpa in educando", rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso

un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez III, 21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, n. 11984).

Il patto di corresponsabilità, pertanto, potrà richiamare le responsabilità educative che incombono sui genitori, in modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in pericolo l'incolumità altrui o che ledano la dignità ed il rispetto della persona umana.

In ogni caso, resta fermo che il Patto di corresponsabilità non potrà mai configurarsi quale uno strumento giuridico attraverso il quale introdurre delle clausole di esonero dalla responsabilità riconducibile in capo al personale scolastico in caso di violazione del dovere di vigilanza. Tale obbligo nei confronti degli studenti è infatti previsto da norme inderogabili del codice civile; di conseguenza, nell'ipotesi in cui il patto contenesse, in maniera espressa o implicita, delle clausole che prevedano un esonero di responsabilità dai doveri di vigilanza o sorveglianza per i docenti o per il personale addetto, tali clausole dovranno ritenersi come non apposte in quanto affette da nullità.

Con riferimento, poi, alle modalità di elaborazione, il D.P.R. 235 (comma 2 dell'art. 5 bis) rimette al regolamento d'istituto la competenza a disciplinare le procedure di elaborazione e di sottoscrizione del Patto. Ciò significa che la scuola, nella sua autonomia, ove lo preveda nel regolamento d'istituto, ha la facoltà di attribuire la competenza ad elaborare e modificare il patto in questione al Consiglio di istituto, dove sono rappresentate le diverse componenti della comunità scolastica, ivi compresi i genitori e gli studenti.

(da C.M. Prot n. 3602/P0)

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Il presente Patto è redatto secondo le norme e i criteri stabiliti nel Decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 2007 n. 235, inteso integrare il precedente D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, Statuto delle studentesse e degli studenti, e recepisce le indicazioni proposte nella Circolare MIUR prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 e le indicazioni relative alla prevenzione e al contrasto del bullismo e cyberbullismo (D.M. n. 16 del 4 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”, L.71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, Nuove LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo).

Il presente Patto, che integra il Regolamento di Istituto ed esplicita i doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie, trova completamento nel Regolamento di disciplina.

Per l'a.s.2020/2021, vista la situazione epidemiologica di emergenza sanitaria in corso e la conseguente priorità di contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, le modalità di applicazione del presente patto dovranno essere conformi alle disposizioni igienico – sanitarie e normative volte a raggiungere la suddetta finalità.

Art. 1 DELLE FINALITÀ

Il Patto educativo di corresponsabilità ha lo scopo di rafforzare la condivisione da parte dei genitori, a cui la Costituzione affida in primis il dovere di educare i figli (art. 30), delle priorità educative, dei diritti e dei doveri che l'Istituto **I.C. di San Giorgio in Bosco** pone a fondamento della propria azione educativa. E' l'insieme degli accordi pattuiti tra i docenti, il personale non docente, i genitori, e gli alunni affinché l'intervento educativo abbia sempre il carattere del rispetto per le persone e per le cose, e la forza nel creare quel clima sereno e propositivo che permette il pieno sviluppo dei processi di apprendimento e di socializzazione. Il Patto declina e precisa gli impegni che ciascuna componente dell'Istituzione scolastica assume nei confronti delle altre e determina le linee del Contratto formativo stipulato tra alunni e docenti.

Art. 2 DEGLI IMPEGNI DEI DOCENTI

1. I docenti si impegnano **tra loro** a:

- a) osservare i doveri sanciti nelle leggi e nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, attinenti alla deontologia professionale;
- b) condividere gli obiettivi educativi ed individuare comportamenti comuni per evitare contraddizioni nella relazione educativa;
- c) collaborare tra loro per favorire la migliore organizzazione, l'interdisciplinarietà e l'unità dell'insegnamento nel rispetto della libertà d' insegnamento di ciascuno;
- d) concordare le modalità di gestione delle classi, il sistema e i criteri di valutazione;
- e) concordare comuni modalità di relazione con gli alunni e le famiglie.

2. I docenti si impegnano nei confronti delle **famiglie** a:

- a) riconoscere il ruolo primario dei genitori nell'educazione dei ragazzi;
- b) far conoscere e condividere le linee della offerta formativa;
- c) incontrare i genitori in forma di colloquio individuale su appuntamento (in presenza o a distanza) per segnalare ed affrontare insieme le situazioni di difficoltà; in forma di colloquio generale o collegiale nelle date previste dal Piano delle attività d'istituto deliberato annualmente dal Collegio dei docenti;
- d) vigilare con scrupolo sulle attività degli alunni loro affidati all'interno della scuola e per il tempo stabilito dal Regolamento di Istituto e dalle leggi;
- e) organizzare attività di informazione e prevenzione del bullismo/cyberbullismo, rivolte ai genitori;

- f) segnalare ai genitori e alle autorità competenti i casi di bullismo/cyberbullismo di cui vengono a conoscenza.

3. I docenti si impegnano nei confronti degli **alunni** a:

- g) ascoltare gli alunni ricercando il dialogo personale, specialmente quando si riscontrino difficoltà relazionali; prestare attenzione agli aspetti di comunicazione non verbali;
- h) esprimere eventuali rimproveri sempre in forma rispettosa della personalità e della sensibilità degli alunni;
- i) creare un'atmosfera serena;
- j) evitare ogni forma di discriminazione;
- k) valorizzare il positivo che si trova in ogni alunno per soddisfare il suo bisogno di sicurezza, apprezzando ogni singolo compito ben realizzato e ogni comportamento che rappresenti un progresso rispetto al passato;
- l) tenere in considerazione i tempi di affaticamento e le esigenze di movimento degli alunni;
- m) prestare attenzione all'individualità degli alunni nel rispetto di tempi e modalità di apprendimento di ciascuno;
- n) aiutare gli alunni a prendere consapevolezza degli obiettivi prefissati e dei percorsi operativi che verranno attuati per raggiungerli;
- o) utilizzare l'errore come momento di riflessione-rinforzo-apprendimento in un'ottica di valutazione formativa;
- p) focalizzare "il metodo" di lavoro ed i risultati che si ottengono, affinché gli alunni possano comprendere che è utile organizzare la propria attività in modo sistematico e organico per imparare, per studiare e per lavorare;
- q) prestare attenzione al carico di lavoro proposto;
- r) indicare con precisione e completezza i compiti per casa e le verifiche in classe;
- s) mantenere riservati i dati che riguardano gli alunni e le famiglie, osservando le norme sulla privacy;
- t) organizzare attività di informazione e prevenzione del bullismo/cyberbullismo, rivolte agli studenti.

4. I docenti si impegnano nei confronti del personale **non docente** a:

- a) fornire con trasparenza e tempestività le informazioni richieste dall'ufficio di segreteria, nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno secondo la normativa sulla riservatezza;
- b) sensibilizzare gli alunni al rispetto delle persone che operano nella scuola, degli ambienti e delle strutture;
- c) contribuire a mantenere pulito, ordinato e confortevole l'ambiente scolastico e quello in loro uso;
- d) informare o richiedere preventivamente il personale preposto sull'uso degli ambienti in relazione a riunioni tra docenti o ad attività didattiche e/o di animazione straordinarie;
- e) rispettare le indicazioni date circa l'uso degli ambienti e degli strumenti didattici.

Art. 3 DEGLI IMPEGNI DELLA FAMIGLIA

1. La famiglia si impegna a:

- a) documentarsi sull'offerta formativa e didattica promossa nella scuola;
- b) conoscere e rispettare i regolamenti dell'Istituzione scolastica;
- c) condividere gli obiettivi educativi, collaborando positivamente all'azione formativa;
- d) prendere visione dei documenti inviati dalla scuola, delle note e delle comunicazioni redatte sul libretto personale;
- e) rispettare le competenze professionali degli insegnanti, sia nella componente disciplinare che valutativa;
- f) partecipare agli incontri previsti dalla scuola;

- g) fornire agli insegnanti tutte le informazioni utili a migliorare la conoscenza dei ragazzi, segnalando con prontezza l'insorgere di difficoltà o problemi personali;
- h) seguire, controllare e valorizzare il lavoro del proprio figlio a scuola, evidenziando l'importanza dell'istruzione e della formazione per la sua crescita;
- i) favorire la frequenza regolare alle lezioni, evitando di assecondare e giustificare le assenze o i ritardi immotivati;
- j) educare i figli all'autonoma responsabilità e diligenza verso l'impegno scolastico, i materiali richiesti, lo svolgimento del lavoro domestico, gli orari della scuola e il rispetto delle regole di vita comunitaria;
- k) avere attenzione per i comportamenti e gli atteggiamenti dei figli nei confronti degli insegnanti, dei compagni e degli operatori scolastici;
- l) stabilire regole per l'utilizzo dei social network da parte dei propri figli;
- m) segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti episodi di bullismo/cyberbullismo di cui venisse a conoscenza, anche se messi in atto al di fuori dell'orario scolastico.

2. La famiglia è consapevole che ricade anche sotto la sua responsabilità impartire ai figli un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti e che tali responsabilità non vengono meno per il solo fatto che il figlio sia affidato alla vigilanza di altri nella scuola (art. 2048 c.c.).

3. La famiglia è tenuta a risarcire la scuola per i danneggiamenti intenzionali o gli atti di vandalismo di cui il proprio figlio sia stato con certezza riconosciuto autore o complice. Il risarcimento del danno non sostituisce l'eventuale sanzione disciplinare.

Art. 4 DEGLI IMPEGNI DEGLI ALUNNI

Gli alunni si impegnano a:

- a) rispettare gli orari delle lezioni;
- b) portare il materiale necessario allo svolgimento delle attività, evitando il superfluo;
- c) avere cura del materiale personale, di quello collettivo e dell'ambiente circostante;
- d) rispettare i compagni, ascoltarli e aiutarli;
- e) rispettare i docenti e il personale tutto: esprimersi con un linguaggio verbale e gestuale corretto, ascoltare e seguire le indicazioni di lavoro;
- f) vivere i momenti di convivenza sociale (lezioni, laboratori, mensa, intervallo, uscite) nel rispetto delle norme di comportamento e buona educazione;
- g) tenere il cellulare rigorosamente spento, nel caso venga rilevato dalla famiglia la necessità di portare il cellulare a scuola. Si consiglia comunque di lasciarlo a casa in quanto i telefoni della scuola sono a disposizione per eventuali emergenze;
- h) eseguire con attenzione le consegne date;
- i) seguire con attenzione le lezioni, evitando di creare occasioni di disturbo;
- j) segnalare dubbi e difficoltà, chiedendo le spiegazioni e i chiarimenti necessari;
- k) essere disponibili ad accettare e mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano del comportamento e dell'apprendimento;
- l) segnalare puntualmente ai genitori e ai propri insegnanti le comunicazioni;
- m) segnalare a genitori e insegnanti episodi di bullismo/cyberbullismo di cui fossero vittime o testimoni;
- n) dissociarsi in modo esplicito nei social da episodi di bullismo/cyberbullismo di cui fossero testimoni.

Art. 5 DEGLI IMPEGNI DEL PERSONALE NON DOCENTE

Il personale non docente si impegna a:

- a) collaborare con il personale docente nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno;

- b) fornire con trasparenza e tempestività le informazioni richieste nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno secondo la normativa della privacy;
- c) fornire aiuto nella gestione e nella vigilanza in particolari momenti (laboratori, spettacoli, animazioni, intervallo, temporanee assenze) in relazione ai propri compiti e tempi di lavoro;
- d) garantire la pulizia e l'ordine degli ambienti scolastici; contribuire ad una confortevole e funzionale organizzazione degli spazi scolastici e degli arredi.

Sottoscrivendo *il Patto*, il genitore o tutore è pienamente consapevole dei doveri e dei diritti richiamati nel presente documento e le responsabilità in esso dichiarate.

Il Dirigente Scolastico, in quanto rappresentante legale dell'Istituzione scolastica I.C. di San Giorgio in Bosco, assume l'impegno affinché il presente Patto venga rispettato e attuato da tutte le componenti della comunità scolastica.